



Città di Castelvetro
Selinunte
DIREZIONE VII – Urbanistica - Edilizia - Attività Produttive
*U.O. – Edilizia privata, Edilizia cimiteriale, Lottizzazioni residenziali,
Attività economiche ed agricole, Sportello Unico per le attività produttive e
l'Edilizia (S.U.A.P.E.)*

Determina SUAPE n° 80 del 14.11.2019

OGGETTO: Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Fitness e Dance, sita a Castelvetro in Via Alberto Mario n. 15, di cui è presedente e legale rappresentante Becchina Maria Teresa nata a [REDACTED] residente a Castelvetro in Via Redipuglia n. 2.
Sospensione attività di palestra.

Il Responsabile del SUAPE

Vista la nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, prot. Nr. 275 del 06.11.2019, ed allegato verbale di controllo, acquisita al prot.gen. n. 43208 del 07.11.2019, dalla quale si evince che, a seguito di controllo amministrativo a carattere igienico sanitario presso l'immobile in oggetto indicato, veniva esercitata l'attività di palestra in assenza della prescritta segnalazione di cui all'art. 7 della Legge Regione Siciliana n. 29 del 29.12.2014, avente ad oggetto "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva", a tal riguardo, in atto, non risulta essere iscritta ad alcun Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

Visti gli atti d'Ufficio dai quali si rileva che per l'immobile in questione è stato rilasciato permesso di costruire n. 19 del 28.04.2017 con destinazione d'uso magazzino;

Accertato che agli atti d'Ufficio non risulta presentata alcuna SCIA da parte della sopracitata associazione per l'attività di palestra;

Rilevato, pertanto, che l'attività di palestra risulta esercitata in assenza dei requisiti previsti dalla succitata L.R. n. 29/2014 e specificatamente art. 3, 7 e 9;

Constatato, altresì che i presenti al momento dell'accertamento non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione di tipo amministrativo sia relativa all'immobile sia relativa all'attività esercitata, non fornendo informazioni circa l'eventuale iscrizione al CONI;

Ritenuto, per quanto sopra espresso che occorre procedere alla immediata sospensione dell'attività condotta in difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sopra riportata, a tutela della salute pubblica;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.P.R. n.160/2010;

Vista la L.R. n.29 del 29.12.2014 e s.m.i.;

Vista la determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di incarico di responsabile di Direzione;

ORDINA

Alla Sig.ra Becchina Maria Teresa nata a [REDACTED], residente a Castelvetro in Via Redipuglia n. 2., nella qualità di presidente e legale rappresentante della "A.S.D. Studio Fitness e Dance" [REDACTED] sita a Castelvetro in Via A. Mario n. 15, con effetto immediato dalla data di notifica del presente provvedimento, **la sospensione dell'attività di palestra condotta in difetto dei requisiti indispensabili previsti dalla Legge Regionale n. 29 del 29.12.2014 e s.m.i., fino alla regolarizzazione della pratica in questione, che comunque dovrà avvenire entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento** trascorsi infruttuosi i quali si procederà all'interruzione dell'attività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge regionale.

AVVERTE

Che, qualora, non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza al Sig. Becchina Maria Teresa, nata [REDACTED] [REDACTED] residente a Castelvetrano in Via Redipuglia n.2., nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "A.S.D. Studio Fitness e Dance" sita a Castelvetrano in Via A. Mario n. 15;
- 2) La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Comando della Polizia Municipale, per l'esecuzione - Sede;
 - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S., Palermo;
 - A.S.P., SIAN - Castelvetrano;
 - Compagnia Carabinieri – Castelvetrano.
- 3) La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.
- 4) Il pagamento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.29/2014, della sanzione pecuniaria in favore del comune della somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo, da effettuare c/o Credito Valtellinese di Castelvetrano a mezzo bonifico bancario al codice IBAN: IT95 O 05126 81830 000000000133, intestato a: Tesoreria Comunale Credito Valtellinese, specificando la causale e il codice fiscale del versante, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Responsabile della D.O.
f.to (Ing. Danilo La Rocca)